

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 112/2017, l'Associazione "**OMNIA IMPRESA SOCIALE**" con sede in Verona. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopi ed attività

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

L'associazione, in particolare, opera nel settore dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, dell'educazione e istruzione, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, art. 2, comma 1, lettere b), c), d), con lo scopo di favorire e proporre attività socio-educative e sanitarie, in particolare nell'ambito della psicologia, in un ambiente informale e, quindi, maggiormente ecologico diffondendo al contempo la cultura del benessere bio-psico-sociale per aumentare la qualità della vita delle persone riducendo i costi per la comunità.

Per raggiungere tali finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) progettare, gestire ed erogare servizi di prevenzione e di cura, in particolare in ambito educativo, psicologico e socio-sanitario, con particolare attenzione ai dettagli ed all'attività di ricerca;
- b) gestire servizi socio sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi in proprio o in strutture residenziali e/o diurne, pubbliche e/o private;
- c) svolgere e organizzare laboratori e progetti a finalità terapeutica e/o educativa anche nel settore del tempo libero, con attività di animazione nei quartieri e gestione dei centri sociali in collaborazione con enti pubblici e/o privati e consorzi tra essi;
- d) organizzare e svolgere attività a scopo terapeutico, riabilitativo e/o educativo, anche in chiave di turismo sociale, per minori, giovani e anziani allo scopo di favorire, in ambito psicologico, il loro benessere personale;
- e) favorire la formazione professionale mediante la promozione di corsi di terzi o la erogazione di servizi formativi e didattici in proprio;
- f) svolgere attività socio-sanitarie di terapia e di prevenzione del malessere psico-fisico e di animazione anche attraverso l'utilizzo di tutte le diverse forme espressive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività teatrali, eventi culturali, spettacoli in genere, manifestazioni musicali, rassegne artistiche e letterarie);
- g) svolgere attività di ricerca scientifica e medica, o di promozione della stessa, nei campi afferenti ai propri scopi istituzionali;
- h) svolgere attività di divulgazione delle tematiche istituzionali allo scopo di diffondere la cultura del benessere bio-psico-sociale e di ridurre il pregiudizio legato allo psicologo e ad altre figure sanitarie, sia tramite la produzione e/o la diffusione di pubblicazioni, anche editoriali e/o

multimediali, sia tramite l'organizzazione di incontri pubblici, convegni, seminari o altri eventi atti allo scopo;

i) favorire attività di rete e di cooperazione tra organizzazioni operanti nei settori istituzionali;

j) realizzare e gestire uno o più luoghi atti a ospitare le attività precedentemente elencate;

k) ogni altra attività atta a raggiungere le finalità che l'Associazione si pone.

Le attività di cui sopra sono svolte in via stabile e principale; ai sensi del D.Lgs. 112/2017, art. 2, comma 3, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo i criteri di computo stabiliti dalla normativa in materia.

Fermo restando il limite di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere anche altre attività non principali ma connesse alle precedenti. In particolare l'Associazione potrà affiancare alle proprie attività di utilità sociale anche un servizio di tipo ristorativo, da gestire in proprio o affidandolo a terzi, per costruire il luogo informale necessario a supportare le attività di utilità sociale in ambito socio-assistenziale e educativo-formativo. L'Associazione, secondo la medesima logica, potrà affiancare anche altre attività connesse e accessorie, fermi restando i vincoli e limiti di Legge.

L'Associazione potrà collaborare con altri Enti, sia pubblici che privati, per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili e/o immobili, stipulare contratti e/o accordi con terzi e svolgere ogni altro tipo di attività, commerciale o meno, che si rendesse necessaria.

Art. 4 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità ed i principi statutari. Possono altresì essere soci le persone giuridiche aventi finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

L'elenco dei soci è aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 5 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività dell'Associazione. In caso di diniego, motivato, il richiedente escluso potrà, entro il termine di 30 giorni, fare appello all'Assemblea dei soci.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

È fatto divieto di partecipazione temporanea fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea e il diritto a proporsi come candidato per l'elezione degli organi sociali.

Art. 6 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento

corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. I soci sono anche tenuti a contribuire alla attività dell'Associazione con le quote annuali di adesione, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali, che sono in ogni caso intrasmissibili, non richiedibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, il regolamento e le disposizioni del Consiglio direttivo, o che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nocca all'Associazione o al suo buon nome, il Consiglio Direttivo stesso potrà infliggere le seguenti sanzioni:

- * richiamo scritto;
- * sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;
- * esclusione dalla vita associativa.

È in ogni caso ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera in via definitiva, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per:

- * recesso a seguito di dimissioni da presentarsi in forma scritta con un preavviso di almeno 60 giorni;
- * decadenza in seguito alla perdita di qualcuno dei requisiti d'ammissione;
- * decadenza a seguito di ritardato pagamento dei contributi oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo;
- * espulsione a seguito di delibera di esclusione;
- * morte.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- * l'Assemblea generale dei soci;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * l'Organo di Controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali d'indirizzo a cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve avvenire tramite un mezzo tale da garantirne la diretta conoscenza da parte di tutti i soci aventi diritto e deve avvenire almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non abbia convocato entro 30 giorni l'Assemblea richiesta dai soci, o qualora esso risulti dimissionario, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di Controllo.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi, per iscritto, esclusivamente ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da una persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera con la maggioranza di almeno la metà più uno di voti favorevoli.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti.

I verbali delle riunioni dell'assemblea saranno redatti e figureranno nell'apposito libro sociale. In caso di necessità, il Presidente potrà chiamare un notaio per redigere tale verbale.

Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto. In quest'ultimo caso il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di tre scrutatori che, in caso di rinnovo delle cariche sociali, non devono essere candidati. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- f) ogni altro compito previsto dalla Legge, dallo statuto o da eventuali regolamenti.

È invece compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche statutarie;
- b) deliberare sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

Su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, specifici argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da 3 a 7 secondo la determinazione dell'Assemblea eleggente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ovvero assenza di

condanne, competenze specifiche nell'ambito delle attività sociali, assenza di conflitti d'interesse nella funzione di gestione dell'associazione.

Al termine del mandato i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e qualunque altra carica risultasse necessaria; non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a reintegrarli, purché la maggioranza sia costituita da consiglieri eletti dall'Assemblea, e tali consiglieri restano in carica fino alla successiva Assemblea che deve confermarli; qualora venga meno la maggioranza di eletti dall'Assemblea, quelli rimasti devono convocare l'Assemblea per la sostituzione di quelli mancanti, e i neo-eletti scadono insieme a quelli in carica.

Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, deve essere convocata d'urgenza un'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio Direttivo; tale convocazione può essere indetta dall'Organo di Controllo o dal Presidente uscente che può, "pro-tempore", compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione, è incaricato di curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ed in particolare ha il compito di:

- a) convocare le Assemblee;
- b) predisporre il programma di attività annuali, secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- c) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- d) predisporre una relazione annuale sulle attività da sottoporre all'Assemblea;
- e) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione, assumendo tutte le iniziative del caso;
- g) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare in merito agli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione;
- i) dare parere su quanto sottopostogli dal Presidente, da un consigliere o dall'Assemblea;
- j) procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci;
- k) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione;
- l) fissare le quote annuali sulla base dei programmi sociali;
- m) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di lavoro;
- n) irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima, contenente l'ordine del giorno della seduta. In casi di urgenza la convocazione può avvenire senza formalità e, in caso di necessità, possono assumere valore di riunioni del Consiglio Direttivo anche le consultazioni telefoniche o telematiche, purché siano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione utile da tenersi entro breve tempo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un consigliere designato dai convenuti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.

Delle sedute del Consiglio Direttivo dev'essere approvato uno specifico verbale.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto. A scopo consultivo possono essere invitate anche persone esterne, competenti nelle materie trattate.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni nominate dal Consiglio stesso, tra i soci e anche non soci, e può attribuire anche a terzi la procura di compiere specifici atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di Legge, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza che devono essere ratificati entro 20 giorni dal Consiglio Direttivo.

In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, ai membri del Consiglio Direttivo può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi; in mancanza di tale delibera, si intende che la carica di consigliere sia assolta a titolo gratuito.

È in ogni caso vietata la corresponsione ai membri del Consiglio Direttivo di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 20 - Organo di Controllo: Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I Sindaci hanno, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché compiti di monitoraggio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e verificano l'osservanza delle finalità sociali dell'impresa sociale e la redazione del bilancio, nel quale viene data evidenza del loro operato.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Se l'organo non è monocratico, i sindaci eleggono tra loro il Presidente del Collegio Sindacale.

I sindaci restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 21 - Revisione legale dei conti

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 22 - Rapporti di lavoro

L'impresa sociale può stipulare contratti di lavoro dipendente o di collaborazione sia con soci che con terzi; a tali lavoratori non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Nell'impresa sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma.

Art. 23 - Modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 l'impresa sociale prevede, con appositi regolamenti, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

In ogni caso, qualora già non appartengano alla base sociale, i lavoratori e gli eventuali utenti, anche tramite loro rappresentanti individuati dai regolamenti, possono partecipare all'assemblea degli associati, pur senza diritto di voto.

Qualora l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori, ed eventualmente gli utenti, nominano almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Art. 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio e il Fondo Comune dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote di adesione;
- b) da eventuali altri contributi associativi supplementari;
- c) da eventuali altre entrate destinate ad incrementarli;
- d) dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti.

Art. 25 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di adesione dei soci;
- b) contributi straordinari dei soci;
- c) versamenti volontari e liberalità dei soci;
- d) contributi liberali da terzi, Enti Pubblici e Privati;
- e) donazioni e lasciti;
- f) introiti derivanti da campagne pubbliche di raccolta fondi;
- g) corrispettivi delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- h) ogni altro tipo di entrate consentite dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 26 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, sia durante la vita dell'Associazione che al suo scioglimento.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 27 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione del nuovo socio. Il socio dimissionario o che a qualunque titolo cessa di far parte dell'Associazione è comunque tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno in corso.

Art. 28 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto alle quote annuali. È comunque facoltà degli aderenti quella di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio sociale sono comunque a fondo perduto. I versamenti e le quote non sono quindi in alcun caso rivalutabili né ripetibili. In caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di perdita della qualifica di socio per qualunque motivo, non può darsi luogo al rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote versate non possono essere in alcun caso trasmesse, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art. 29 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, art. 9, comma 2, un bilancio sociale da sottoporre entrambi all'approvazione assembleare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i soci che ne facciano richiesta.

Il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di legge, una volta approvato viene pubblicato sul sito internet dell'impresa sociale.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera degli associati con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Gli associati assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera degli associati con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Art. 32 - Eventuale riconoscimento della personalità giuridica

Il Consiglio Direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni; in tal caso il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad introdurre nello Statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall'Autorità competente senza bisogno di una deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.

F.to Michele Orlando

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..